



Comune di Sorso

Provincia di Sassari

Regolamento

TARSU 2004

Titolo I - Istituzione ed elementi della tassa

Articolo 1 - Istituzione della tassa

1. Ai sensi e per gli effetti del Capo III del D. Lgs. del 15/11/1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale - centro abitato, frazioni, nuclei abitati e insediamenti sparsi - è istituita nel Comune di Sorso la tassa annuale in base a tariffa, la cui applicazione è disciplinata dal presente regolamento.

Articolo 2 - Zone di effettuazione del servizio e applicazione della tassa

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune in tutto il territorio comunale, là dove ci siano le condizioni che lo consentano.
2. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori.
3. Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta - c.d. zone non servite - la tassa è dovuta nella misura pari al 35% della tariffa. Dette zone vengono individuate con la deliberazione di approvazione delle tariffe.
4. La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, il servizio è attuato.
5. Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito al comma precedente.
6. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.
7. Qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o riduzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

Articolo 3 - Presupposto della tassa ed esclusioni

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e secondo le disposizioni legislative in merito.
2. Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
3. La superficie non tassabile non può essere valutata oltre il 60% della superficie globale. L'utente dovrà dare adeguata dimostrazione di aver provveduto, per legge, allo smaltimento corrispondente dei rifiuti speciali, tossici e nocivi.
4. La detassazione è annuale e l'istanza deve essere presentata, unitamente alla documentazione, entro il 20 gennaio di ciascun anno.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
6. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Articolo 4 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse
2. Sono escluse dalla tassazione le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 del D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni
3. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
4. Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali

ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a dodici mesi la tassa è dovuta dal proprietario.

Articolo 5 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.
3. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore come previsto dall'articolo precedente.
4. La denuncia di cessazione deve contenere, oltre alle generalità del contribuente, l'esatta ubicazione dell'immobile (via - località - piazza- piano - interno - scala)il nome e cognome dell'eventuale subentrante.
5. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
6. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

Titolo II - Tariffe e determinazione della tassa

Articolo 6 - Parametri

1. La tassa può essere commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

Articolo 7 - Locali ed aree tassabili

1. Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
2. Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:
 - 2.1 tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrimate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse. ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
 - 2.2 tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
 - 2.3 tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto.
 - 2.4 tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;

- 2.5 tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado (compresi asili nido);
 - 2.6 tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare. delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del 4° comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/1982), delle caserme, stazioni, ecc.:
 - 2.7 tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).
3. Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 8, tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa:
- 3.1 *Aree scoperte operative*, cioè adibite a qualsiasi uso e destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di attività (quali ad esempio, le aree adibite a campeggi, posteggi e parcheggi, distributori di carburante a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;
 - 3.2 *Aree pertinenziali o accessorie*, cioè qualsiasi area scoperta, anche se accessorio o pertinenza di locali ed aree assoggettati a tassa, quali giardini e parcheggi privati, nonché verande e terrazzi chiusi.

Articolo 8 - Locali ed aree non tassabili

1. In applicazione di quanto previsto all'art. 3, comma 2, del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- 1.1 solai, soffitte, sottotetti e simili limitatamente alla parte di essi con altezza non superiore a m. 1,5;
- 1.2 le parti di superfici su cui insistono serbatoi, silos, cisterne, macchine per lavanderia e simili;
- 1.3 le unità immobiliari ad uso abitazione, non utilizzate per l'intero anno, e prive di alcun allacciamento alle reti dei servizi pubblici (acqua ed energia elettrica) su istanza presentata dal contribuente debitamente documentata;
- 1.4 i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;
- 1.5 le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi e uffici e spogliatoi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;
- 1.6 le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Articolo 9 - Computo delle superfici

1. La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
2. Le superfici delle aree scoperte operative sono computate al 100% (art. 6 D.L. n. 328 del 29/09/1997 convertito con modificazioni nella L. 410/97).
3. Per i campeggi sono considerate aree scoperte operative tutte quelle adibite a piazzole per tende o altri sistemi abitativi mobili (compresi bungalows, roulotte, camper) nel numero risultante dal provvedimento di classificazione dell'esercizio ricettivo valido per l'anno di riferimento, risultante agli atti del competente Ufficio Commercio e Attività Produttive ai sensi delle Leggi regionali di riferimento, oltre a quelle aree adibite ad attività di ristorazione, bar, intrattenimento all'aperto e zone ricreative e sportive (discoteche all'aperto, aree per animazione, aree adibite all'installazione di ombrelloni e sdraio in prossimità di piscina, campi da tennis).
4. Per gli stabilimenti balneari sono considerate aree scoperte operative quelle adibite all'installazione di ombrelloni e sdraio.

5. Per i parchi gioco/divertimenti acquatici sono considerate aree scoperte operative quelle adibite all'attività di bar/ristorazione (occupate da sedie, tavoli con ombrelloni, gazebo, ecc.) nonché quelle adibite all'installazione di ombrelloni e sdraio in prossimità di piscine e giochi acquatici).
6. Per i locali autonomi depositi di stoccaggio merci, depositi di materiali edili, depositi di macchine, macchinari ed attrezzi da lavoro, distributori di carburante e parcheggi (appartenenti alla Cat. A4), i complessi commerciali all'ingrosso e locali utilizzati a carattere permanente per sale espositive e vendita di prodotti di grandi dimensioni, attività commerciali all'ingrosso, mostre ed autosaloni (appartenenti alla Cat. B1) ed i locali utilizzati per attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili (appartenenti alla Cat. E2):
le annesse aree scoperte operative relative a deposito e parcheggio sono computate al 100% e sono tassabili nella misura di cui all'art. 10.

Articolo 10 - Tariffe per particolari condizioni d'uso.

1. Sono previste le seguenti riduzioni di tariffa:
 - 1.2 La tassa dovuta per gli immobili di cui alla Cat. C1 - locali adibiti ad abitazioni private - è ridotta del 30% per l'abitazione nella quale risulti la residenza anagrafica di un unico occupante. Tale riduzione non si applica per le pertinenze non direttamente collegate all'abitazione.
 - 1.3 La tassa dovuta per gli immobili di cui alla Cat. C1 - locali adibiti ad abitazioni private - è ridotta del 20% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato
 - 1.4 del 30% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
 - 1.5 del 30% nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b), risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
 - 1.6 del 30% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa dette costruzioni rurali;

- 1.7 per le attività di cui alla Cat. B2 - stabilimenti balneari, parchi gioco, parchi di divertimento e campeggi - la tassa viene applicata in ragione del 50% del totale, in considerazione del carattere tipicamente ed intrinsecamente stagionale delle stesse;
2. Alle superfici delle aree scoperte operative di cui alla Cat. B2 indicata al p.to 2 dell'art. 12, la tariffa è applicata per scaglioni nelle misure seguenti:
 - 2.1 per la superficie compresa entro i 1.000 m² in misura del 80%;
 - 2.2 per la superficie compresa da 1001 a 2000 m² in misura del 70%;
 - 2.3 per la superficie compresa da 2.001 a 3.000 m² in misura del 60%;
 - 2.4 per la superficie eccedente i 3001 m² in misura del 50%.
3. Alle superfici delle aree scoperte operative di cui alle categorie A4, B1 ed E2, così come specificate al successivo art.12, la tariffa è applicata per scaglioni nelle misure seguenti:
 - 3.1 per la superficie compresa entro i 1.000 m² in misura del 25%;
 - 3.2 per la superficie compresa da 1.001 a 5.000 m² in misura del 20%;
 - 3.3 per la superficie eccedente i 5.001 m² in misura del 10%;
 - 3.4 per il calcolo delle superfici delle aree scoperte operative non si tiene conto della viabilità veicolare e degli spazi di manovra.
4. Per le annesse aree/locali coperti (ad es. capannoni) utilizzati solo per il deposito, relativi alle stesse categorie A4, B1 ed E2, la tariffa è applicata per scaglioni nelle misure seguenti:
 - 4.1 per la superficie compresa entro i 2.000 m² in misura del 50%;
 - 4.2 per la superficie eccedente i 2.001 m² in misura del 25%.
5. Alle superfici della Cat. F3 di cui all'art. 12 in cui si pratica solo il servizio di pernottamento e prima colazione, così come risultante dalla dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) o di autorizzazione, si applica la tariffa corrispondente con la riduzione del 40%.
6. Alle aree scoperte destinate a parcheggi di cui alle categorie F1, F2 e F3 si applica la riduzione del 60%.
7. Le riduzioni ed esenzioni della tassa di cui sopra sono concesse su domande degli interessati a condizione che questi dimostrino di averne diritto, per l'anno successivo.
8. Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa od di variazione, con effetto dall'anno successivo.

9. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello d'imposta, il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

Articolo 11 - Agevolazioni e riduzioni

1. Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:
 - 1.1 i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - 1.2 i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
 - 1.3 i locali degli impianti sportivi pubblici e privati, sino ad un massimo di 50 m², se gestiti da associazioni senza scopo di lucro nonché i locali utilizzati dalle associazioni di volontariato iscritte nell'apposito albo regionale.
2. Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo. Per le riduzioni previste ai punti 1.1 e 1.2 le domande, debitamente documentate devono essere vagliate dal competente ufficio del servizio di nettezza urbana per valutare l'effettivo vantaggio per il servizio stesso e si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo precedente. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

Articolo 12 - Classificazione dei locali ed aree

1. Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, c. 2, del D.Lgs. 507/1993, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione:

CATEGORIA A

- A1 Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose.
- A2 Scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado (compresi asili nido).

A3 Sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, palestre, locali utilizzati per night, sale da ballo.

A4 Autonomi depositi di stoccaggio merci, depositi di materiali edili, depositi di macchine, macchinari e mezzi da lavoro e materiali militari; pese pubbliche; distributori di carburante; parcheggi.

CATEGORIA B

B1 Complessi commerciali all'ingrosso e locali utilizzati a carattere permanente per sale espositive e vendita di prodotti di grandi dimensioni (auto, imbarcazioni, grandi elettrodomestici), Attività commerciali all'ingrosso; mostre, autosaloni.

B2 stabilimenti balneari, parchi gioco, parchi di divertimento e campeggi.

CATEGORIA C

C1 Locali adibiti ad abitazioni private.

C2 Locali adibiti a collegi, case di vacanze, convivenze, istituti di accoglienza/ricovero, case di cura.

C4 Garage, box, scantinati, magazzini, cantine, soffitte e mansarde.

C5 Abitazioni agro e fascia costiera.

C6 Abitazioni agro in zone non servite.

CATEGORIA D

D1 Locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie (uffici privati, istituti assicurativi, studi professionali, centri elaborazione dati, agenzie turistiche e di viaggio, di trasporti, agenzie immobiliari, ambulatori e studi privati).

D2 Locali adibiti a circoli sportivi e ricreativi, ritrovi e simili.

CATEGORIA E

E1 Locali utilizzati per attività di produzione artigianale (laboratori ceramica, pelle, cuoio, vetro, legno, ferro, sartoria, tappezzeria, tipografie) o industriale (locali utilizzati per fabbriche, stabilimenti, laboratori industriali, frantoi e mulini).

E2 Locali utilizzati per attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili (locali utilizzati per attività di vendita non alimentari,

abbigliamento, libri, articoli da regalo e elettrodomestici, mobili, elettrodomestici - non comprese in altre categorie) - ed atipiche come tabacchini, rivendita giornali, farmacie.

E3 Locali attività artigianali di servizio (autolavaggio, parrucchiere/barbiere, istituti di bellezza, tintoria, lavanderia, autofficine, fotografi).

CATEGORIA F

F1 Locali utilizzati per attività di: somministrazione di bevande, bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, gelaterie fast-food, self service e simili, mense.

F2 Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili (alimentari, latterie, panetterie, rivendite ortofrutta, fiori, pescherie, macellerie, pasta fresca, pizzerie da asporto, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie.

F3 Locali utilizzati per attività ricettivo alberghiera, villaggi turistici e pensioni.

2. Per i locali ed aree non nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.
3. Per tutti i locali sopraelencati si tassano anche le pertinenze coperte utilizzate per magazzini, uffici ed altre attività operative, secondo la categoria corrispondente, nonché le aree scoperte operative.

Articolo 13 - Tassa giornaliera

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non in maniera ricorrente locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di Sorso la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a (6 mesi) 183 giorni anche se ricorrente.
2. La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di u assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.
3. Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche,

con le modalità previste dall'art. 50 del D. Lgs. 507/1993; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

4. In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Titolo III - Denunce, accertamento e riscossione

Articolo 14 - Denunce

1. I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal comune stesso.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.
3. La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le Poro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati:
4. per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione; per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.
5. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

Articolo 15 - Accertamento e controllo

1. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del D.Lgs. 507/1993.
2. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del comune, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 507/1993:
 - 2.1 rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del

contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;

2.2 utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;

2.3 richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

Articolo 16 - Riscossione

1. Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del D.Lgs. 507/1993
2. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi nella misura prevista per legge per ogni semestre o frazione di semestre.

Articolo 17 - Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il Servizio Tributi dispone il discarico o il rimborso entro 90 giorni.
2. Il discarico o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è

disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 64, comma 4, del D. Lgs. 507/1993, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

3. In ogni altro caso, per il discarico o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; il discarico o rimborso è disposto dal comune entro 90 giorni dalla domanda.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura prevista per legge, per ogni semestre a decorrere dal semestre a quello dell'eseguito pagamento.

Articolo 18 - Sanzioni

1. Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D. Lgs. 507/1993 come sostituito dall'art. 12 lett. D del D. Lgs. 473/1997.

Articolo 19 - Contenzioso

1. Il ricorso contro l'avviso di accertamento del tributo e contro gli atti impugnabili ex art.19 del D.Lgs. n. 546/1992 deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546

Titolo IV - Disposizioni finali

Articolo 20 - Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso.

Articolo 21 - Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Articolo 22 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni.